

- Proroghe dell'Albo gestori ambientali
 - Quando scatta l'esonero contributivo
 - Scadenze: altro giro di proroghe
 - Patenti e CQC: nuovi termini di validità
- Il distacco in chiave INPS
 - Investimenti 2020-21: slittano le domande
 - La guida in assenza di carta tachigrafica



LE PROROGHE DELL'ALBO GESTORI AMBIENTALI

Albo Gestori Ambientali. Circolare n.6 11.5.2021

Con questa circolare, che sostituisce precedente (n. 3 dell'11 febbraio u.s. l'Albo Gestori Ambientali ha reso noto che le iscrizioni in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, mantengono validità fino al 29 ottobre 2021, e che sono fatti salvi i rinnovi deliberati nello stesso periodo. Tali disposizioni conseguono alla proroga dello stato di emergenza (stabilito con Legge 27 novembre 2020, n.159, di conversione del DL 7 ottobre 2020, n.115). Vediamo i principali punti.

Oggetto: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

L'impresa, per esercitare legittimamente l'attività oggetto di iscrizione all'albo:

- a) deve rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti. In caso di inosservanza, possono scattare procedimenti disciplinari e relative sanzioni;
- b) deve, per i casi previsti vale a dire iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10, prestare apposita fideiussione, o appendice se già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e il 29 ottobre 2021;
- c) deve comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Scadenza iscrizione: l'impresa può verificare la scadenza della propria iscrizione all'interno dell'area riservata sul sito web dell'Albo nazionale gestori.



QUANDO SCATTA L'ESONERO CONTRIBUTIVO

INPS. Messaggio n.1836 del 6.5.2021

Con questo messaggio, che fa seguito a precedente circolare n. 24 dell'11 febbraio scorso, l'INPS ha fornito indicazioni operative alle aziende che non abbiano richiesto ammortizzatori sociali (previsti dal decreto legge 137/2020) nei mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021, per presentare istanza di esonero contributivo con esclusione di premi e contributi INAIL. L'INPS precisa che, in ogni caso, non è possibile utilizzare per lo stesso periodo CIG ed esonero contributivo, pertanto relativamente a un preciso arco temporale, l'azienda deve scegliere se avvalersi dell'ammortizzatore sociale emergenziale o dell'esonero contributivo, a prescindere di quale sia la fonte normativa di riferimento della misura.

Accesso al beneficio. Per beneficiare dell'agevolazione, dovranno utilizzare le denunce contributive di competenza delle mensilità comprese tra aprile e agosto 2021.

L'INPS chiarisce che, per poter accedere alla misura, le aziende devono richiedere il codice autorizzazione "2Q" all'Istituto, utilizzando il "cassetto previdenziale".

Requisiti. Nelle domande, i datori devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti per beneficiare dell'esonero contributivo, vale a dire:

- di aver usufruito nel mese di giugno 2020 delle tutele di integrazione salariale con causale Covid-19;

- di non aver richiesto analoghi trattamenti per i mesi di novembre, dicembre 2020 e gennaio 2021 in riferimento alla medesima matricola aziendale o, nel caso di più unità produttive, alla medesima unità;
- di indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi, parametrato alle ore di integrazione salariale fruita nel mese di giugno 2020. Il valore deve essere calcolato sulla base delle ore di integrazione salariale già utilizzate nel mese di giugno 2020 in conformità a quanto segue:
- la contribuzione del datore relativa al mese o ai mesi di spettanza dell'esonero (ovvero che ricadono nel periodo compreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021 e per massimo quattro settimane);
- la contribuzione dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura (denunce di competenza delle mensilità comprese tra aprile 2021 - agosto 2021).

La richiesta del codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende fruire dell'agevolazione. Ottenuta l'autorizzazione dall'INPS, il codice resta valido dal mese di aprile 2021 fino al mese di agosto 2021.



SCADENZE: ALTRO GIRO DI PROROGHE

Decreto Legge 30.4.2021, n. 56 (e Delibera CdM 21.4.2021) pubblicato in G.U. n. 103 del 30.4. 2021

Con questo Decreto Legge è stata disposto il differimento di alcuni termini di scadenza di rilevanza anche per il settore, considerata la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 al 31 luglio 2021.

Vediamoli in dettaglio

Proroga validità documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento - ad eccezione dei documenti validi per l'espatrio con scadenza dal 31 gennaio 2020, è prorogata dal 30 aprile al 30 settembre 2021 (Art. 2).

Revisione veicoli

Gli ispettori autorizzati o abilitati dal MIMS possono eseguire le revisioni dei veicoli presso i centri di controllo privati fino al 31 dicembre 2021, prima ammessa fino al 31 marzo 2021 (Art. 5).

Controlli radiometrici

La validità del regime transitorio in materia di controlli radiometrici è prorogata fino al 30 settembre 2021 (Art. 9).



PATENTI E CQC: NUOVI TERMINI DI VALIDITÀ

DL 22.4.2021, n.52 - Circolare DG MOT del 27.4.2021

Il DL ha prorogato il termine dello stato di emergenza alla data del 31 luglio 2021 e pertanto tutti i certificati, attestati, permessi, e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e quindi, fino al 29 ottobre 2021.

Con questa circolare di fine aprile, la DG MOT ha dunque disposto proroghe di validità delle patenti di guida, delle carte di qualificazione dei conducenti (CQC), dei certificati di abilitazione professionali e delle attestazioni sanitarie. Vediamo i principali punti:

Patenti di guida e carte di qualificazione professionale CQC

Per la circolazione su tutto il territorio dell'UE e dello SEE con le patenti rilasciate in Italia e in un Paese UE o SEE, la validità delle patenti è riconfermata secondo la seguente **tabella 1**. Si consideri che alcuni Stati membri, in forza della facoltà riconosciuta dal regolamento 2020/698 hanno deciso di non adottare le proroghe su esposte o sono stati autorizzati ad adottarle con modalità

Tabella 1

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
1° febbraio 2020 31 maggio 2020	13 mesi dalla data della scadenza originaria*
1° giugno 2020 31 agosto 2020	1° luglio 2021*
1° settembre 2020 30 giugno 2021	10 mesi dalla data della scadenza originaria**

(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1° luglio 2021; (**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267

differenti; la stessa facoltà può essere esercitata in virtù delle disposizioni del regolamento 2021/267, come da pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. La tabella vale anche per la circolazione nella UE e SEE, eccetto l'Italia, con le CQC rilasciate in Italia e in Paesi UE o SEE. Sulla circolazione sul territorio nazionale, la validità delle patenti di guida e delle CQC rilasciate in Italia, è riportata nella **tabella 2**. Gli altri certificati di abilitazione professionale in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino a 90 giorni successivi

Tabella 2

Scadenza originaria	Scadenza prorogata
31° febbraio 2020 29 maggio 2020	29 ottobre 2021
30 dicembre 2020 30 giugno 2021	10 mesi dalla data della scadenza originaria
1° luglio 2021 31 luglio 2021	29 ottobre 2021

Altri certificati di abilitazione professionale come KA, KB, ecc.

alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 29 ottobre 2021), sempre che non siano già stati rinnovati.

Attestati CQC rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale e periodica

Gli attestati CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, restano validi fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 29 ottobre 2021).

Esame di ripristino CQC

Per calcolare i 2 anni dalla scadenza della CQC, da cui scatta l'obbligo di effettuare l'esame di ripristino della carta, non si tiene

IL TUO FORNITORE DI SERVIZI E SOLUZIONI

RIMBORSO IVA E ACCISE | PEDAGGI E TUNNEL | SALARIO MINIMO | PRENOTAZIONI TRAGHETTI E TRENI | CARTE CARBURANTE

VIALTIS è un gruppo indipendente dedicato esclusivamente alle società di trasporto internazionale.

Dal 1982 abbiamo sviluppato rapporti commerciali di lunga data con piccoli e grandi trasportatori in tutta Europa.



conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 29 ottobre 2021.

Il titolare di CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021 beneficia della proroga al 29 ottobre 2021 e può procedere al rinnovo della CQC nei 638 giorni successivi alla scadenza dei 2 anni, senza sottoporsi ad esame di ripristino.

Attestazioni sanitarie

Gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto 65 anni, per guidare autotreni e autoarticolati di massa complessiva a

pieno carico superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano anch'essi validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cioè fino al 29 ottobre 2021); fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre i suddetti autotreni, ed autoarticolati anche se non hanno ancora ottenuto l'attestazione della commissione medica locale.



IL DISTACCO IN CHIAVE INPS

Circolare INPS n. 71 del 27.4.2021

Con questa circolare, l'INPS recepisce le disposizioni previste dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito e l'Irlanda del Nord (TCA) in materia di legislazione applicabile e distacchi.

L'accordo definisce, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell'UE e il Regno Unito e regola sia gli scambi di merci e servizi sia un'ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale e il lavoro. Vediamo le principali.

Disciplina per lavoratori distaccati

I lavoratori dipendenti che svolgono l'attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro possono restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi. Tali disposizioni non sono direttamente applicabili a tutti gli Stati dell'UE nei rapporti con il Regno Unito, ma solo agli Stati che abbiano comunicato all'UE di voler derogare alle disposizioni generali (c.d. Stati di categoria A).

La norma suddivide infatti gli Stati in tre categorie:

- la categoria A che come detto riguarda gli Stati che abbiano comunicato all'UE di voler derogare alle

disposizioni general;

- la categoria B, comprendente gli Stati che abbiano manifestato l'intenzione di non avvalersi della deroga;
- la categoria C, riferita agli Stati che non abbiano dato comunicazioni sulla loro decisione al riguardo, per i quali, tuttavia, le norme sul distacco hanno trovato applicazione per il mese successivo alla data di entrata in vigore del TCA.

Proroga del periodo di distacco ed eccezioni

Le proroghe di distacco autorizzate dal regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 e in corso di esecuzione alla stessa data saranno valide fino a naturale scadenza. Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino a naturale scadenza.

Disposizioni provvisorie sui moduli e i documenti in materia di legislazione applicabile

I documenti portatili A1, per tutto il periodo transitorio, possono essere utilizzati per le certificazioni sulla legislazione applicabile.



INCENTIVI INVESTIMENTI 2020-2021 E PROROGA

MIMS. Decreto direttoriale n.74 del 26.4.2021

Con questo decreto direttoriale, il MIMS ha prorogato sia i termini di rendicontazione delle domande relative al primo periodo di incentivazione, sia il termine a partire dal quale è possibile inviare la PEC con la domanda relativa al secondo periodo di incentivazione, entrambi contenuti nel Decreto MIT 7 agosto 2020. In particolare, i termini prorogati sono:

Rendicontazione domanda 1° periodo di incentivazione

(2020): il termine del 30 aprile 2021 è prorogato al 30 luglio 2021

Presentazione domanda 2° periodo di incentivazione

(2021): dalle ore 10.00 del 14 maggio 2021 alle ore 8.00 del 14 agosto 2021

Rendicontazione domanda 2° periodo di incentivazione

(2021): il termine del 15 dicembre 2021, è prorogato al 14 marzo 2022.



LA GUIDA IN ATTESA DI CARTA TACHIGRAFICA

Circolare Ministero dell'Interno del 21.4.2021

Con questa circolare il ministero dell'Interno consente in specifiche ipotesi la guida del veicolo munito di tachigrafo digitale anche al conducente che abbia richiesto - ma non ancora ricevuto - il rilascio della carta del conducente alla Camera di Commercio.

Alla base di tale riconoscimento, la considerazione che la carta serve a registrare l'attività svolta dal suo titolare così da permettere sempre di verificare se questa sia svolta nel rispetto della normativa europea sui periodi di guida e riposo. Di conseguenza il suo rilascio non richiede, come invece accade per la patente o per la CQC, una verifica preventiva di particolari requisiti o la frequenza di un corso di formazione da parte di chi la richiede.

Pertanto è consentito guidare un veicolo senza disporre ancora di una carta del conducente già comunque richiesta, ma è necessario che l'autista rispetti la normativa e lo attesti attraverso la procedura di registrazione manuale (prevista dall'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento 165/2014), che disciplina le ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente.

Una modalità che l'autista potrà continuare ad adottare anche nel momento in cui gli viene consegnata la carta del conducente, tenendo presente però che in ogni caso dal momento della consegna è obbligato a utilizzarla entro trenta giorni.


Nel caso in cui l'autista in attesa di carta sia fermato per un controllo, per non incorrere in sanzione dovrà presentare agli agenti:

- la ricevuta della richiesta di rilascio della carta alla Camera di Commercio;
- le registrazioni effettuate manualmente.

La procedura con cui realizzare tali registrazioni manuali si articola come segue:

- all'inizio del viaggio, il conducente deve stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo sul tabulato:
 - le informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma;
 - i periodi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti

ANDAMENTO PETROLIO BRENT A 3 MESI



PREZZI EXTRARETE



tendenza

	NORD		CENTRO		SUD E ISOLE	
GASOLIO EURO/000L	min	max	min	max	min	max
	1048	1062	1050	1074	1045	1083

rilevazione del 21.5.2021

LA FEBBRE DEL GASOLIO

ii), iii) e iv), vale a dire quelli con cui, con gli appositi dispositivi, i dispositivi di commutazione che consentono di registrare separatamente e distintamente, inserendo i relativi simboli, il tempo di guida, le altre mansioni diverse dalla guida, i tempi di disponibilità, le interruzioni di guida, i periodi di riposo, le ferie annuali o i congedi per malattia;

- al termine del viaggio, il conducente deve stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.



CASSONATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 t, prezzo di acquisto € 130.000; consumo 2,9 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,6500	0,4010	0,0250	0,0910	0,0480	0,0210	0,2830	0,1250	1,6440	1,0200	0,2050	2,8690
60.000	0,4330	0,4010	0,0250	0,0910	0,0320	0,0140	0,1890	0,1250	1,3100	0,6800	0,1370	2,1270
80.000	0,3250	0,4010	0,0250	0,0910	0,0240	0,0110	0,1420	0,1250	1,1440	0,5100	0,1030	1,7570
100.000	0,2600	0,4010	0,0250	0,0910	0,0190	0,0080	0,1130	0,1250	1,0420	0,4080	0,0820	1,5320



CISTERNATO

Trattore + semirimorchio P.T.T. 44 T, prezzo di acquisto € 192.000; consumo 3,1 km/litro.

Km/Anno	Costi di Gestione (€/km)								Totale	Costi personale (€/km)		Totale
	Ammortamento	Gasolio (+IVA)	Lubrificanti	Pneumatici	Manutenzione	Collaudi/tassa di possesso	Assicurazioni	Autostrade		Autista	Straord. Trasf.	
40.000	0,8000	0,3750	0,0250	0,0910	0,0720	0,0590	0,3600	0,1340	1,9160	1,1730	0,2050	3,2790
60.000	0,5330	0,3750	0,0250	0,0910	0,0480	0,0390	0,2400	0,1340	1,4850	0,7820	0,1370	2,3890
80.000	0,4000	0,3750	0,0250	0,0910	0,0360	0,0290	0,1800	0,1340	1,2700	0,5870	0,1030	1,9450
100.000	0,3200	0,3750	0,0250	0,0910	0,0290	0,0240	0,1440	0,1340	1,1420	0,4690	0,0820	1,6780

Ufficio Studi Federtrasporti

COSTI DI GESTIONE APRILE 2021

Il periodo di osservazione non ha presentato grosse variazioni nel livello dei costi. Il prezzo del gasolio ha presentato un lieve aumento in termini assoluti e uno più consistente se si osserva il trend ponderato del primo quadrimestre. La situazione descritta ha determinato un lieve aumento dei costi complessivi dell'impresa di autotrasporto che va ad aggiungersi al difficile periodo economico ancora determinato dalla pandemia. Le altre voci di costo appaiono al momento stabili.